

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 25 GENNAIO 1963

(194^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale » (2320) (D'iniziativa dei senatori Minio ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 3590, 3591, 3592, 3593
BERGAMASCO	3592, 3593
CENINI	3591, 3592
FORTUNATI	3591, 3592
PARRI	3592
PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze	3592
SPAGNOLLI, relatore	3590, 3591, 3592

« Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (2338) (D'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	3593, 3594, 3595
BERTOLI	3594, 3595

CENINI	Pag. 3594
PARRI	3594
RUGGERI	3594
SPAGNOLLI, relatore	3593, 3594, 3595

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro e per i trasporti Capugli.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

194ª SEDUTA (25 gennaio 1963)

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Minio ed altri: « Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale » (2320)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Minio, Roda, Fortunati, Spezzano, Arnaudi e Ronza: « Modifica dell'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale »

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 è aggiunto il seguente comma:

« Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, numero 62 ».

S P A G N O L L I , *relatore.* Credo che la semplice enunciazione del titolo del provvedimento dica di che cosa si tratta. Penso che tutti ricordino, o perchè sono stati relatori sul bilancio delle finanze o perchè sono intervenuti nelle discussioni sul bilancio stesso, che si trascina da tempo la questione relativa all'imposta di famiglia e all'imposta complementare, che in un certo senso si ricollega direttamente alla proposta in esame, e come recentemente, con la legge 16 settembre 1960, n. 1014, si riteneva che fosse chiusa ormai la questione, almeno dovendo essere chiaro che l'impostazione e le modalità relative all'imposta di famiglia sono distinte e diverse da quelle relative all'imposta complementare. Forse rimane an-

cora un auspicio da formulare per l'avvenire, che ci sia cioè un migliore collegamento, un adeguato collegamento tra gli uffici erariali e gli uffici comunali, perchè il soggetto passivo di imposta possa essere completamente e univocamente fotografato dal punto di vista fiscale e non fotografato in maniera un po' diversa dagli uni e dagli altri uffici anzidetti. Però il disegno di legge non entra in questa questione; vuol semplicemente, ricollegandosi anche a recenti orientamenti della Corte suprema di cassazione, stabilire una volta per sempre che non c'è dubbio che ci sia questa netta distinzione, e quindi una netta autonomia dal punto di vista fiscale per quanto concerne l'accertamento dell'imposta di famiglia da parte dei Comuni. E pertanto la ragione del disegno di legge è spiegata nell'ultima parte della relazione, che, dopo aver fatto tutta la storia, l'iter della discussione, con richiami a parecchie delle nostre proposte, alla discussione del disegno di legge poi diventato la legge n. 1014 del 1960, alle dichiarazioni del Ministro circa il significato di norma interpretativa e non innovativa dell'articolo 18, conclude: « Purtroppo non è stato così! »: cioè non è risultato ancora chiaro, per lo meno nella interpretazione della suprema Corte di cassazione. Prosegue la relazione: « Contrariamente alla Commissione centrale delle imposte dirette e ad altre istanze della magistratura, che hanno affermato il significato di norma interpretativa dell'articolo 18, la Corte di cassazione, con una recente sentenza, respingendo la decisione della Commissione centrale, ha ritenuto innovativa e non interpretativa la norma del primo comma dell'articolo 18, e come tale inapplicabile agli accertamenti eseguiti prima della entrata in vigore della legge 1014 »

Con questo riferimento si è ritenuto, da parte dei colleghi proponenti, di presentare il disegno di legge nell'articolo unico che ha testè letto il Presidente.

Qui c'è un aspetto un po' delicato circa la decorrenza della norma, *se ex tunc o ex nunc*. Circa il disegno di legge e la formulazione del suo articolo unico, il relatore si dichiara d'accordo, perchè ritiene che esso possa

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

194ª SEDUTA (25 gennaio 1963)

veramente por termine alla questione in maniera chiara, tanto più che, come si ricorda nella relazione da parte dei proponenti, la Corte di cassazione, che ha riaperto ancora una volta la questione, ha scritto che il legislatore, se avesse voluto dare alla norma dell'articolo 18 un carattere di norma interpretativa, avrebbe dovuto dirlo espressamente nella legge. Il che si fa appunto con questo articolo unico.

F O R T U N A T I . Non sorge nessun problema per i casi che sono stati definiti; caso mai il problema esiste per quelli non definiti.

C E N I N I . Riguarda proprio il passato.

P R E S I D E N T E . Per quelli definiti non c'è niente da dire.

C E N I N I . Ci sono controversie ancora in corso, precedenti alla legge del 1960. La Cassazione ha ritenuto che detta legge sia innovativa; adesso pertanto per il passato vale il precedente criterio. Quindi il disegno di legge dovrebbe appunto regolare quelle controversie che sono tuttora in corso.

P R E S I D E N T E . Questo disegno di legge andrà in vigore dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o avrà effetto retroattivo? È un quesito, quello che io pongo, di natura squisitamente giuridica

F O R T U N A T I . La questione è nata così: quando discutemmo la legge 16 settembre 1960, n. 1014, io stesso opposi al senatore Trabucchi la questione della forma; e allora il senatore Trabucchi disse che il testo era tale da non dar luogo a dubbi, tanto è vero che il Ministro delle finanze, onorevole Taviani, ebbe a quel tempo a dichiarare: « La Commissione finanze e tesoro del Senato ha opportunamente introdotto un articolo per confermare l'autonomia dell'imposta di famiglia, con ciò ribadendo la coesistenza delle due imposte ». E poi continuava, il Ministro delle finanze, nel suo intervento nella discussione: « L'interpretazione che vogliamo dare con l'articolo 18 del

disegno di legge alle norme che già c'erano, renderà impossibile il ricorso costantemente tentato all'Autorità giudiziaria per invocare un principio, quello dell'unità dell'accertamento, che sarebbe assolutamente giusto, se effettivamente si potesse parlare di tributi aventi eguali caratteristiche. Ma i due tributi non sono uguali perchè così non li ha voluti il legislatore; e il legislatore deve tornare a dire che uguali non li vuole ».

Quindi è evidente il carattere interpretativo della legge. E avvenuto invece che, non intendendo formalmente l'espressione « interpretazione », la Cassazione ha detto che se il legislatore avesse voluto intendere ciò, lo avrebbe scritto espressamente. Quindi la questione e di chiarire qual'è la volontà esplicita del legislatore. Questa interpretazione autentica non risale pertanto al momento in cui è stato approvato l'articolo 117 del testo unico, risale al momento in cui è stata approvata la legge abrogativa dello articolo 119 del predetto testo unico.

S P A G N O L L I , *relatore*. Cioè al 1945. Il decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, abrogò l'articolo 118 del testo unico sulla finanza locale.

F O R T U N A T I . La questione dell'orientamento della Cassazione in materia si è maturata intorno al 1958-59-60, perchè prima questioni del genere non erano mai state sollevate

S P A G N O L L I , *relatore*. L'articolo 117 concerne soltanto la determinazione dell'imposta; è l'articolo 119 quello che, viceversa, agganciava le due imposte (complementare e imposta di famiglia) ed è stato abrogato con decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62; da quel momento, quindi, le due imposte marciarono per conto loro. Però siccome è sorta la nota questione (credo anche prima del 1958 in sede giudiziaria), allora si è voluto, con la legge del 16 settembre 1960, n. 1014, precisare una volta per sempre l'autonomia dei due cennati tributi, e si omise soltanto di dire che si trattava di una norma interpretativa. Per lo meno la Cassazione fece questo rilievo.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)194^a SEDUTA (25 gennaio 1963)

P A R R I. Quindi è una norma interpretativa che vale per tutte le controversie in essere.

S P A G N O L L I, *relatore*. Dovrebbe retroagire nel tempo fino a che ci sono controversie pendenti.

C E N I N I. La legge serve proprio per il passato, perchè dal 1960 in avanti la stessa Cassazione riconosce che c'è questa norma.

P R E S I D E N T E. Soprattutto per l'avvenire.

F O R T U N A T I. Per l'avvenire non sorgono questioni. Dal 1960 in poi non ne sorgono.

P R E S I D E N T E. Io sono perfettamente d'accordo che deve essere così. Ricordo che sorse una questione simile per l'abolizione del disposto della legge fascista in cui era stato stabilito che i contratti non registrati venivano dichiarati nulli senza altro. Per riparare agli inconvenienti portati da questa legge, nel 1946-47 fu presa la iniziativa di abolire questa disposizione, stabilendo in via di interpretazione autentica che i contratti non registrati entro i venti giorni dalla loro stipulazione, il giorno in cui dovranno essere fatti valere, saranno soggetti a multa. L'approvazione di quella legge lasciò però strascichi e gravi inconvenienti.

Così per l'articolo unico del disegno di legge in esame il quesito che espongo è questo: una legge entra in vigore dal momento in cui viene pubblicata. Ora affaccio solo il dubbio se questa legge possa avere un effetto che sia anteriore alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P E C O R A R O, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è la prima volta che si fa una norma di interpretazione: se noi ci fossimo preoccupati solo per il futuro ci saremmo attenuti alla legge del 1960. Se abbiamo ritenuto — il Governo e gli onorevoli colleghi proponenti — di fare

questa norma interpretativa, è stato proprio per questo problema delle controversie pendenti.

Credo che anche l'onorevole Presidente della Commissione possa stare tranquillo sulla formulazione e sugli scopi della norma legislativa in esame.

P R E S I D E N T E. Se fosse possibile introdurre una parola di più e dire cioè che questa legge è applicabile a tutte le controversie pendenti, penso sarebbe cosa opportuna.

P E C O R A R O, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo sarebbe pericoloso, perchè potrebbe dare un significato diverso alla norma interpretativa che si riferisce già ed unicamente alle controversie ancora aperte.

B E R G A M A S C O. Conservo tutti i miei dubbi sulla validità di questa norma interpretativa per il passato. Il fatto che si dispone oggi una interpretazione, significa proprio che prima l'interpretazione poteva essere diversa e quindi l'autorità giudiziaria che applicava la norma in vigore agiva perfettamente nei limiti dei suoi diritti e poteri. Ora bisognerebbe — e so che è stato fatto altre volte — bisognerebbe escludere in modo chiaro dalla sfera di efficacia della norma in discussione tutti i concordati già definiti e tutte le sentenze passate in giudicato; se no va tutto per aria.

F O R T U N A T I. Quando le posizioni sono definite, non si discutono più.

S P A G N O L L I, *relatore*. Mi si permetta di esprimere un parere: a me sembra che, dal punto di vista del diritto, non avrebbero dovuto sorgere dubbi, dal momento che il decreto luogotenenziale del marzo 1945 sganciava l'una imposta dall'altra: i dubbi perchè sono sorti? In verità non saprei perchè. Comunque, noi abbiamo cercato di risolvere la questione con la legge del 1960; ma anche questa non ha eliminato le difficoltà, tanto è vero che la Cassazione ritiene necessario che il legislatore

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

194ª SEDUTA (25 gennaio 1963)

dichiarati espressamente che si tratta di una norma interpretativa e non innovativa.

Mi pare che, sulla base di questa ed altre considerazioni, il problema che ho posto solo perchè la Commissione lo approfondisse, e cioè la decorrenza *ex tunc* o *ex nunc*, sia anch'esso evidentemente da risolvere nel senso della decorrenza *ex tunc* e sono convinto che la norma del presente disegno di legge serve a chiudere definitivamente tutte le discussioni.

Ritengo pertanto che la Commissione possa approvare il provvedimento con tutta tranquillità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

B E R G A M A S C O . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri: « Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (2338)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo, Repossi, De Capua, Zanibelli, Bianchi Fortunato, Rampa, Bontade Margherita, Titomanlio Vittoria, Buzzi, Donat-Cattin, Malfatti, Colombo Vittorino, Buttè, Colleoni, Toros, Sabatini, Caiazza, Anzilotti, Azimonti, Cengarle, Castellucci, Patrini, Gitti, Canestrari, Biaggi Nullo, Gagliardi, Cibotto, Gorrieri, Carra, Sodano, Franzo, Armani, Biasutti, Martina Michele, Quintieri, Storti, Fornale, Boidi, Biagioni, Colleselli, Reale Giuseppe, Fusaro, Valiante, Sinesio, Andreucci, Frunzio, Fracassi, Negroni, Casati, Alba, Limoni,

Scalia, Armato, Veronesi e Gerbino: « Modifica alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I mutilati ed invalidi per infortuni sul lavoro in possesso di rendita infortunistica per riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento e le vedove di caduti per infortuni sul lavoro in possesso di detta rendita, sono ammessi ai concorsi previsti dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, per l'assegnazione di Magazzini e Rivendite di generi di Monopolio e sono equiparati, ai fini della graduatoria, ai decorati al valore militare.

S P A G N O L L I , relatore. In base alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'Amministrazione dei monopoli concede in appalto i magazzini di vendita, e può concedere in appalto o in gestione le rivendite di generi di monopolio. Molti concorsi sono tuttavia riservati agli invalidi di guerra, alle vedove di guerra e categorie equiparate per legge, nonchè ai decorati al valor militare. Le modalità di concorso sono state stabilite dal regolamento.

Ora con il disegno di legge al nostro esame si vogliono estendere le agevolazioni anzidette anche ad altre categorie, e precisamente ai mutilati e invalidi per infortuni sul lavoro, in possesso di rendita infortunistica per riduzione di capacità lavorativa del 50 per cento e alle vedove di caduti e invalidi per infortuni del lavoro in possesso di identica entrata infortunistica.

Fino ad ora erano ammessi a quei benefici gli invalidi di guerra, i mutilati di guerra, le vedove di caduti e categorie equiparate nonchè i decorati al valor militare. Tra le categorie equiparate vi sono anche gli invalidi per cause di servizio; ma non c'erano invece gli invalidi del lavoro.

Il contenuto del provvedimento è tutto qui. Senonchè il principale proponente del disegno di legge, che è l'onorevole Gerardo Bianchi, mi ha mandato proprio ieri sera un promemoria, con il quale esprime il parere che l'articolo unico, approvato dalla Camera dei deputati, dovrebbe essere modificato. Egli propone che anzichè dire « i mutilati sul lavoro » si dica « i mutilati del lavoro » e specifica che il testo attuale potrebbe dar luogo ad equivoci nei confronti di coloro che divengono invalidi a causa di malattie professionali.

P A R R I . L'emendamento è, secondo me, giusto.

P R E S I D E N T E . Si dice, peraltro, « infortuni sul lavoro ».

P A R R I . Si tenga presente che la loro Associazione si chiama dei « mutilati e invalidi del lavoro », perchè comprende anche gli invalidi non da infortuni.

S P A G N O L L I , *relatore*. Ma vorrei, prima che si apra la discussione, esporre le altre modifiche che il primo firmatario del disegno di legge propone al medesimo. Esse sono: soppressione delle parole « in possesso di rendita infortunistica », poichè altrimenti sarebbero esclusi tutti i mutilati e invalidi del lavoro che — in base alle precedenti leggi — avevano diritto al risarcimento del danno mediante liquidazione in capitale; sostituzione delle parole « per riduzione di capacità lavorativa » con le altre « con riduzione di capacità lavorativa ».

Ora tutta la materia e le relative modifiche, in realtà, mi sembrano di competenza della Commissione lavoro e previdenza sociale e non della nostra. Evidentemente il disegno di legge è stato deferito alla nostra Commissione perchè si tratta di generi di monopolio.

R U G G E R I . Nella seconda riga del testo dell'articolo unico bisogna togliere la parola « infortunistica », ed anche là dove si parla delle vedove.

S P A G N O L L I , *relatore*. Non è finita la serie delle modifiche: là dove si parla di rendita non inferiore al 50 per cento — e qui c'era una modifica già introdotta dalla Camera in sede di discussione su proposta del Sottosegretario Micheli, perchè prima non era previsto questo limite — l'onorevole Bianchi propone di sostituire il 50 per cento con il 40 per cento, per omogeneità con il diritto di collocabilità al lavoro che è stabilito, per legge, per gli invalidi e i mutilati, con riduzione di capacità lavorativa non inferiore al 40 per cento. Infine, anzichè. « le vedove di caduti per infortuni sul lavoro » si dovrà dire: « le vedove di caduti del lavoro », sopprimendo inoltre le parole: « di detta rendita ».

B E R T O L I . Ma in questo modo il testo è meno chiaro.

S P A G N O L L I , *relatore*. Il resto rimarrebbe invariato.

P R E S I D E N T E . Certamente infortuni « sul lavoro » e « del lavoro » sono due cose ben diverse. Ho dovuto più di una volta, come avvocato, occuparmi di questi casi: infatti vengono considerati infortunati sul lavoro anche coloro che recandosi al lavoro a piedi, in macchina o in bicicletta, cadendo si producano del male, mentre infortunati del lavoro sono esclusivamente coloro che precisamente si fanno male mentre lavorano.

P A R R I . Se il provvedimento non ha ragioni di urgenza, di vera urgenza, sarebbe meglio far presente alla Presidenza del Senato l'opportunità che il disegno di legge venisse assegnato — giacchè è una materia che implica conoscenza di norme e di circostanze che a noi sfuggono — alla Commissione del lavoro.

S P A G N O L L I , *relatore*. Anch'io mi ero posta, *en passant*, questa questione.

C E N I N I . Il parere della Commissione del lavoro non è nemmeno richiesto.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

194ª SEDUTA (25 gennaio 1963)

B E R T O L I. Credo che non si possa continuare nell'esame del provvedimento, senza il parere della 10ª Commissione.

S P A G N O L L I, *relatore*. D'altra parte il disegno di legge non è affatto urgente. Sono d'accordo con il senatore Parri di pregare la Presidenza del Senato di passarlo alla Commissione lavoro o comunque di sollecitare il parere della stessa.

P R E S I D E N T E. Accogliendo le proposte che vengono dal relatore Spagnoli e dai vari settori della Commissione, so-

prassediamo in attesa di conoscere le decisioni della Presidenza o quanto meno il parere della 10ª Commissione.

Se nessuno fa obiezioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari